

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 5/2022

**SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI COMPARAZIONE *ON LINE* TRA LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE OPERANTI IN ITALIA NEL RAMO R.C. AUTO, DI CUI AGLI ARTICOLI 132-*BIS* E 136, COMMA 3-*BIS*, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

Il presente documento contiene lo schema di regolamento - emanato in attuazione dell'articolo 132-*bis*, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito Codice) - recante disposizioni concernenti la realizzazione di un sistema di comparazione telematico dei premi del "contratto base" offerti dalle imprese di assicurazione operanti in Italia nel ramo r.c. auto.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno essere inviate all'IVASS entro il 16 aprile 2022 all'indirizzo di posta elettronica [preventivatore@ivass.it](mailto:preventivatore@ivass.it), utilizzando il file allegato.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'IVASS.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non preclude una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti, Provvedimenti o disposizioni IVASS nuovi o già esistenti.

Roma, 17 marzo 2022

**SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI COMPARAZIONE *ON LINE* TRA LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE OPERANTI IN ITALIA NEL RAMO R.C. AUTO, DI CUI AGLI ARTICOLI 132-*BIS* E 136, COMMA 3-*BIS*, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

Relazione di presentazione

### 1. PREMESSA

In data 25 maggio 2021 si è conclusa la pubblica consultazione dello schema di regolamento concernente il Nuovo preventivatore pubblico, denominato PREVENTIVASS, avviata il 26 marzo 2021.

A seguito delle numerose e rilevanti osservazioni formulate dagli *stakeholders*, il testo regolamentare è stato rivisto ed integrato e pertanto si è ritenuta opportuna una seconda pubblica consultazione.

Per la redazione del nuovo schema di regolamento, l'IVASS ha interloquuto nuovamente con gli operatori del mercato per tenere conto delle esigenze da questi rappresentate, con l'intento di ridurre ulteriormente l'impatto delle disposizioni sui destinatari delle stesse garantendo, al contempo, il raggiungimento delle finalità di maggiore trasparenza a tutela dei consumatori e di promozione dello sviluppo della concorrenza tra imprese nel settore dell'assicurazione obbligatoria r.c. auto perseguite dall'intervento normativo che ha, tra l'altro, introdotto l'art. 132-*bis* nel Codice delle assicurazioni private (di seguito CAP).

## 2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Lo schema di regolamento in pubblica consultazione dà attuazione all'articolo 132-*bis* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 del CAP introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 2017, n.124 - (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) - che:

a) prevede obblighi informativi a carico degli intermediari che, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria r.c. auto, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatarî relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22<sup>1</sup> del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221. A tale fine, gli intermediari si collegano al sito internet del preventivatore, accessibile anche dai siti internet dell'IVASS e del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MiSE);

b) attribuisce all'IVASS il potere di adottare disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base r.c. auto e di definire le modalità attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-*bis*, del CAP, è consentita la conclusione del contratto a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso. La conclusione del contratto può avvenire presso un'agenzia dell'impresa ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al loro sito internet.

Per garantire una scelta contrattuale più consapevole da parte dei consumatori, l'articolo 22 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, nell'introdurre misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo, ha attribuito al MiSE il compito di definire, sentito il parere di IVASS, ANIA e delle principali associazioni rappresentative degli intermediari e dei consumatori, il contratto base r.c. auto, contenente le clausole minime necessarie per adempiere all'obbligo della assicurazione r.c. auto previsto dall'articolo 122 del CAP. In data 11 marzo 2020, il MiSE ha emanato il decreto attuativo n. 54, entrato in vigore il successivo 2 luglio, che si applica ad autovetture, motoveicoli e ciclomotori a uso privato.

Con successivo decreto del 4 gennaio 2021, lo stesso MiSE, come disposto dal citato articolo 22 del menzionato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha approvato il Modello elettronico del contratto base r.c. auto, prevedendone l'entrata in vigore il 30 aprile 2021. Il modello elettronico costituisce lo *standard* informativo comune su cui si basa l'offerta formulata dalle imprese mediante i propri siti internet e il nuovo servizio di preventivazione pubblica *on line*.

Le imprese devono utilizzare il modello predisposto dal Ministero, indicando ai consumatori un unico prezzo complessivo annuo per il contratto base r.c. auto, evidenziando separatamente le singole voci di costo.

---

<sup>1</sup>Recante "Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo"

L'intervento normativo consente di adeguare il servizio di preventivazione pubblico già esistente ("Tuo Preventivatore") al mutato *framework* normativo derivante dall'entrata in vigore della citata legge n. 124/2017 e allo sviluppo del quadro tecnologico di riferimento.

Con il nuovo sistema, infatti, l'IVASS intende offrire un servizio *on line* gratuito e imparziale di preventivazione comparativa che raccolga e metta a confronto le offerte di tutte le imprese di assicurazione concernenti il contratto base r.c. auto in modo trasparente e nell'interesse esclusivo del consumatore, utilizzando tecniche di raccolta dati mediante il ricorso a fonti esterne.

Con lo schema di regolamento proposto si intende perseguire l'obiettivo della norma primaria dando al contempo attuazione alle disposizioni ministeriali sul modello elettronico e sul contratto base r.c. auto.

### **3. Principali osservazioni pervenute nel corso della Pubblica consultazione**

Si illustrano di seguito le tematiche più rilevanti oggetto delle osservazioni formulate dagli *stakeholders*:

#### **3.1 Applicabilità della normativa al solo caso di stipula di una prima polizza assicurativa r.c. auto**

Secondo alcuni commentatori l'obbligo in capo alle imprese di rispondere alle richieste di preventivo relativo al contratto base non dovrebbe includere i c.d. "rinnovi" di contratti r.c. auto giunti alla scadenza annuale, dovendosi applicare esclusivamente ai casi di prima sottoscrizione in quanto:

- l'art. 132-*bis* del CAP non menziona espressamente l'ipotesi del rinnovo, contrariamente a quanto riscontrato in altre disposizioni normative <sup>(2)</sup>, ritenendo anche che "*tale silenzio normativo*" non potrebbe essere giustificato"... *evocando il disposto dell'articolo 170-bis*" del CAP <sup>(3)</sup>;
- l'inclusione della fattispecie nell'ambito di operatività dell'obbligo comporterebbe oneri eccessivi (tra cui maggiori costi IT) a carico degli intermediari ed effetti potenzialmente "*disorientanti*" per il consumatore, il quale, a fronte di un precedente contratto che soddisfaceva le sue esigenze, avrebbe visione di un preventivo da contratto base che non avrebbe richiesto e che, nel caso di agente plurimandatario, sarebbe relativo ad ogni impresa assicurativa di cui l'agente è mandatario.

A tale riguardo, l'Istituto ritiene che il citato articolo 132-*bis*, comma 1, del CAP, nel prevedere l'obbligo di informativa a carico degli intermediari, faccia riferimento alla "*sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore*", senza attribuire alcun rilievo specifico al fatto che si tratti di prima sottoscrizione o che il contratto faccia seguito ad altro stipulato precedentemente "(di seguito, "rinnovo").

Tale principio trova conferma anche: i) nel comma 4 dello stesso articolo 132-*bis* del CAP che, nel sancire la nullità del contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto i preventivi, non fa alcuna distinzione tra prima sottoscrizione e rinnovo; ii) nell'articolo 170-*bis* del CAP secondo il quale, ad ogni scadenza annuale, deve essere stipulato un nuovo contratto, autonomo rispetto a quello scaduto, senza

---

<sup>(2)</sup> v. art. 134, comma 4-*bis*, del CAP.

<sup>(3)</sup> ai sensi del quale il contratto di assicurazione obbligatoria r.c. auto ha durata annuale, "si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale" e non può essere tacitamente rinnovato.

fare alcun riferimento alla fattispecie del “rinnovo”; tale durata annuale dei contratti r.c. auto è stata introdotta dal legislatore nel 2012 proprio allo scopo di favorire il continuo confronto fra i premi delle varie imprese e la competitività fra le medesime; iii) nel Regolamento ISVAP n. 23/2008 <sup>(4)</sup>, che, con riferimento all’obbligo di preventivazione dei contratti r.c. auto tramite siti d’impresa, non prevede differenza alcuna tra “nuovi contratti” e “rinnovi”.

L’applicazione dello schema di regolamento ai casi di rinnovo è anche coerente con l’obiettivo primario di PREVENTIVASS di garantire al consumatore la possibilità di una scelta consapevole tra le molteplici offerte delle imprese concorrenti presenti nel mercato r.c. auto, attraverso la conoscenza e il confronto tra le stesse, in vista della sottoscrizione di un contratto r.c. auto, obiettivo che non potrebbe essere pienamente conseguito laddove l’obbligo di preventivazione fosse limitato ai soli “contratti stipulati per la prima volta”.

Per tali ragioni non si accolgono le osservazioni dei commentatori e si conferma quanto previsto nello schema di regolamento già posto in consultazione.

### **3.2 Facoltatività dell’offerta da parte delle imprese di clausole “aggiuntive” al contratto base**

Le imprese assicurative <sup>(5)</sup> hanno rilevato che, nello schema di regolamento consultato, il preventivo contiene non solo le condizioni minime obbligatorie di cui al contratto base r.c. auto, ma anche le clausole aggiuntive <sup>(6)</sup> previste dal citato decreto MiSE 11 marzo 2020, n. 54, laddove adottate dall’impresa nella propria offerta commerciale.

Al riguardo, le imprese hanno osservato che, sulla base dell’attuale formulazione dell’articolo, l’offerta di clausole aggiuntive al contratto base rappresenterebbe un obbligo connesso ad altre offerte r.c. auto e non una facoltà. Ciò, a differenza, di quanto stabilito dal decreto MiSE n. 54 dell’11 marzo 2020 secondo il quale le condizioni minime obbligatorie sono offerte da tutte le imprese, che restano invece libere di valutare se offrire una o più clausole aggiuntive.

L’Istituto, tenendo conto delle finalità perseguite dal legislatore di garantire maggiore trasparenza a tutela dei consumatori e di incentivare la concorrenza nel settore, ritiene che l’offerta formulata dalle imprese mediante il servizio di preventivazione pubblica non abbia ragione di differenziarsi significativamente dall’offerta praticata mediante altri canali di vendita e ha, pertanto, accolto le osservazioni formulate modificando l’articolo 7, comma 2, dello schema di regolamento, prevedendo che l’impresa rilascia preventivo per le “*clausole aggiuntive offerte a seguito di libera valutazione e iniziativa*”.

### **3.3 Validità dei preventivi**

Le imprese assicurative hanno osservato che la precedente formulazione dell’articolo 15 dello schema di regolamento, che attribuiva al preventivo ottenuto tramite PREVENTIVASS validità per sessanta giorni decorrenti dalla sua data di emissione “...*indipendentemente dalla durata residua della tariffa in corso*”: i)

---

<sup>(4)</sup> Regolamento concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti.

<sup>(5)</sup> ANIA e Gruppo UnipolSai.

<sup>(6)</sup> Guida esclusiva, guida esperta, aumento dei massimali minimi di legge, limitazione ed esclusione delle rivalse, danni cagionati a terzi dal gancio traino e dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato, sistemi di rilevazione a distanza del comportamento del veicolo, ispezione preventiva del veicolo, sistemi di rilevazione del tasso alcolemico del conducente, pagamento del premio in rate, sospensione della copertura assicurativa.

introduce elementi di modifica alla disciplina in vigore contenuta nell'articolo 5, comma 5, del Regolamento ISVAP n. 23/2008<sup>7</sup>; ii) limita la libertà tariffaria dell'impresa<sup>8</sup>.

L'Istituto, accogliendo le osservazioni, ha modificato l'articolo prevedendo che l'impresa applica la tariffa vigente alla data di decorrenza della copertura assicurativa per la quale i preventivi vengono richiesti. Nel contempo ha modificato anche l'art. 5, comma 5, del citato regolamento n. 23/2008.

Sempre al fine di omogeneizzare le disposizioni in materia e di garantire la massima trasparenza informativa nei confronti del consumatore favorendo la comparabilità tra le offerte assicurative delle imprese, la predetta previsione è stata integrata con ulteriore disposizione finalizzata a uniformare la condotta delle imprese in caso di richiesta di preventivo per coperture assicurative r.c. auto con data di decorrenza successiva al periodo di validità di sessanta giorni.

In tal caso è stato previsto che le imprese sono obbligate a rispondere alle richieste di preventivo. La risposta ha esclusivamente finalità informativa, senza alcun obbligo per l'impresa di concludere il contratto alle condizioni previste nel preventivo rilasciato.

### **3.4 Ambito di applicazione soggettivo del regolamento**

Gli intermediari hanno espresso osservazioni in merito all'ampiezza dell'ambito soggettivo di applicazione definito nel precedente schema di regolamento, con specifico riferimento all'estensione a tutti gli intermediari iscritti nel Registro degli intermediari assicurativi (di seguito RUI) - a prescindere dall'esistenza o meno di un mandato da parte di una impresa di assicurazione - agli addetti all'interno dei locali non soggetti all'obbligo di iscrizione al RUI nonché alle c.d. "collaborazioni orizzontali" tra soggetti iscritti nel predetto Registro.

L'osservazione muove da un'interpretazione letterale dell'obbligo di preventivazione sancito dall'articolo 132-*bis* del CAP, fondato sulla sussistenza di un rapporto di mandato tra impresa e intermediario<sup>9</sup>.

L'Istituto, assumendo l'interpretazione letterale al dettato normativo, ha modificato lo schema di regolamento, nel senso di limitarne l'ambito di applicazione agli intermediari assicurativi mandatari per la distribuzione dei contratti r.c. auto iscritti nelle Sezioni A), D) ed F) del RUI, nonché a quelli – sempre mandatari per la distribuzione di contratti r.c. auto - ubicati in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo operanti in Italia.

I predetti intermediari sono soggetti all'obbligo di preventivazione per il contratto base anche quando nell'esercizio della propria attività si avvalgono di collaboratori iscritti nella sezione E, salvo che nell'ambito delle collaborazioni orizzontali di cui all'articolo 42 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

I collaboratori iscritti nella Sezione E, di conseguenza, pur non essendo direttamente obbligati al rilascio del preventivo, nel caso in cui operino per intermediari destinatari dell'obbligo di cui all'articolo 132-*bis* del CAP sono comunque soggetti alle direttive impartite dall'intermediario di riferimento in virtù del rapporto con questi intercorrente.

Per gli intermediari iscritti nella Sezione F del RUI, vige l'obbligo solo nel caso in cui l'assicurazione r.c. auto integri il bene o il servizio fornito dagli stessi nell'ambito della loro attività professionale principale.

Per quanto riguarda gli intermediari iscritti nella Sezione B si ritiene, invece, che, per esplicita volontà del legislatore rilevabile nel dettato nella norma primaria, gli stessi restino esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento in quanto agiscono su incarico del cliente e operano in assenza di mandato da parte di imprese di assicurazione (articolo 109, comma 2, lettera b), del CAP).

<sup>7</sup> Ai sensi del quale "Il preventivo personalizzato ha validità non inferiore a sessanta giorni e comunque non superiore alla durata della tariffa in corso".

<sup>8</sup> Nel periodo di validità del preventivo, sarebbe rimasta bloccata per le imprese la possibilità di adeguare la tariffa praticata.

<sup>9</sup> "... l'obbligo di informativa in capo agli intermediari ... sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari".

Relativamente alle imprese che distribuiscono direttamente polizze r.c. auto, aderendo anche in questo caso a un'interpretazione letterale della normativa primaria di riferimento, si ritiene che le stesse non siano destinatarie dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 132-*bis* del CAP poiché il termine "intermediario" ivi contenuto e adottato dal legislatore rinvia alla specifica definizione dello stesso CAP (articolo 1, lettera *cc-quinquies*), che esclude espressamente le imprese di assicurazione.

Inoltre le previsioni contenute nella normativa primaria che ha introdotto il contratto base r.c. auto (decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179), integrate con le disposizioni inserite nello schema di regolamento sugli obblighi di informativa gravanti sulle imprese a vantaggio del consumatore, garantiscono una completa informazione sul servizio di preventivazione pubblica relativo al contratto base anche attraverso le imprese che distribuiscono direttamente polizze r.c. auto.

### **3.5 Modalità di accesso e accreditamento al servizio del Nuovo Preventivatore da parte degli intermediari e delle imprese.**

Le imprese e gli intermediari hanno formulato osservazioni sull'utilizzo del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) per l'accesso alle aree loro riservate su PREVENTIVASS nonché sulle prescrizioni di obblighi di accreditamento posti a carico delle imprese con riferimento alla propria rete distributiva e a carico degli intermediari mandatari delle imprese stesse con riferimento ai propri rapporti di collaborazione e sub-mandato.

Le osservazioni ricevute dagli intermediari, volte alla semplificazione degli adempimenti a proprio carico, sono state integralmente accolte ed è stata eliminata la previsione di un'area ad essi dedicata.

Pertanto, lo schema di regolamento è stato modificato prevedendo, in primo luogo, che gli intermediari accedano direttamente a PREVENTIVASS, senza autenticazione mediante SPID Professionale né registrazione preventiva.

Gli intermediari possono quindi connettersi all'applicazione direttamente dalla sezione pubblica di PREVENTIVASS o dal sito *internet* di ogni impresa. Nel primo caso, con una singola richiesta, ottengono i preventivi di tutte le imprese operanti in Italia, avendo comunque facoltà di selezionare, mediante apposita funzionalità, i preventivi delle sole imprese di cui sono mandatari; nel secondo ottengono il solo preventivo dell'impresa dal cui sito *internet* hanno effettuato l'accesso.

È stato inoltre rimosso dagli adempimenti regolamentari a loro carico l'obbligo di comunicare e aggiornare costantemente la sottostante rete di collaboratori (dipendenti, collaborazioni orizzontali).

Considerato, invece, che per l'integrazione ai sistemi di PREVENTIVASS è necessario che le imprese dispongano di un'area riservata, la previsione di autenticazione tramite SPID non può essere per queste ultime oggetto di variazione.

Sono state invece accolte le richieste delle imprese di dispensarle dall'obbligo di:

- censire e comunicare periodicamente ai sistemi di PREVENTIVASS la propria rete distributiva;
- trasmettere ai sistemi di PREVENTIVASS l'elenco mensile dei contratti r.c. auto stipulati, completi dei riferimenti ai relativi preventivi ottenuti tramite il Preventivatore.

### **3.6 Eventuali disfunzioni del servizio**

Sono state formulate osservazioni per i casi di possibili disfunzioni del servizio PREVENTIVASS. Il regolamento attribuisce a queste ultime un rilievo esimente quando abbiano impedito un'efficace interrogazione del sistema. In particolare, in caso di indisponibilità di PREVENTIVASS e delle Banche dati di settore è prevista l'esenzione degli intermediari dall'onere di una nuova interrogazione, purché possano dare prova dell'avvenuta interrogazione.

A tal fine è richiesto all'intermediario di conservare evidenza dell'orario e della data in cui l'interrogazione è stata effettuata (nuovo comma 2 dell'art. 15, già art.17).

#### 4. Struttura del Regolamento

Lo schema di regolamento si compone di 21 articoli, suddivisi in 3 Parti, e di 1 Allegato. Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni.

**La Parte I - Disposizioni di carattere generale** - contiene previsioni relative alle fonti normative (**art. 1**), alle definizioni (**art. 2**) e all'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo (**art. 3**).

In particolare il regolamento si applica: i) **alle imprese di assicurazione** con sede legale in Italia che esercitano l'attività nel ramo r.c. auto, alle sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo che esercitano in Italia l'attività nel ramo r.c. auto e alle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo ammesse a operare in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi nel ramo r.c. auto; ii) **agli intermediari** mandatari per conto delle imprese sopra definite iscritti nelle Sezioni A, D e F del RUI e nell'Elenco annesso.

Lo schema di regolamento si applica alla preventivazione del citato contratto base r.c. auto, limitatamente alle autovetture, ai motocicli e ai ciclomotori ad uso privato del consumatore.

Sono esclusi dalla previsione regolamentare i preventivi da contratto base r.c. auto relativi a veicoli immatricolati o assicurati all'estero nonché a rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli.

**La Parte II – Modalità di organizzazione e funzionamento di PREVENTIVASS** – è articolata in tre **Titoli**.

**Il Titolo I - Principi Generali** - specifica le finalità (**art. 4**), le modalità di accesso (**art. 5**) nonché il funzionamento (**art. 6**) di PREVENTIVASS. In questi articoli, si precisa che PREVENTIVASS è un servizio informativo di preventivazione *on line*, gratuito e imparziale, realizzato da MiSE e IVASS, al quale i consumatori e gli intermediari assicurativi accedono direttamente, dai siti *internet* delle imprese o per il tramite dei siti istituzionali MiSE e IVASS. Vengono definite le due differenti categorie di utenti ai quali PREVENTIVASS si rivolge: all'intermediario, che potrà esporre al consumatore i premi offerti per il contratto base dalle imprese di cui è mandatario, e al consumatore, che effettuando direttamente la consultazione sul preventivatore riceverà i preventivi di tutte le imprese assicurative operanti in Italia nella r.c. auto. Entrambi, inoltre, possono connettersi all'applicazione tramite il sito *internet* di ogni impresa ottenendo in tal caso il solo preventivo dell'impresa dal cui sito hanno effettuato l'accesso.

(art. 4). Le modalità di accesso non richiedono una preventiva registrazione da parte dei consumatori né da parte degli intermediari. Per le modalità di autenticazione all'applicazione da parte delle imprese si rinvia, invece, alle istruzioni contenute nell'Allegato 1, che fa riferimento al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Ogni impresa, inoltre, pubblica sul proprio sito *internet* una informativa su contenuto e modalità di consultazione di PREVENTIVASS esponendo in modo facilmente individuabile il collegamento al servizio attivabile dalla stessa pagina *web* (art. 5). Viene descritta la procedura di preventivazione secondo la quale PREVENTIVASS, acquisite dai consumatori e dagli intermediari le informazioni di cui al Modello Elettronico, integra le stesse mediante consultazione delle Banche Dati di settore (Archivio Nazionale dei veicoli, Banca Dati Attestati di rischio e Banca Dati delle Coperture r.c. auto), trasmette le informazioni ottenute alle imprese ed espone infine i preventivi da queste predisposti (art. 6).

**Il Titolo II** si compone di due **Capi**:

**Il Capo I** definisce gli adempimenti a carico dell'impresa. Sono individuate, in primo luogo (**art. 7**), le garanzie incluse nello schema del contratto base, comprensivo di quelle minime necessarie per adempiere all'obbligo di assicurazione r.c. auto e di quelle aggiuntive previste dal decreto MiSE 11 marzo 2020, n. 54, le quali, su richiesta del consumatore e dell'intermediario, sono offerte dalle imprese a seguito di libera valutazione. Vengono poste a carico delle imprese le modalità tecniche, informatiche e organizzative necessarie per dare attuazione al Regolamento (**art. 8**). In particolare, è previsto a carico delle imprese l'obbligo di garantire entro 30 secondi la risposta per via telematica alla richiesta effettuata per il tramite di PREVENTIVASS dall'intermediario o dal consumatore nonché, previsione non presente nella precedente

versione del Regolamento, di integrare i propri sistemi informatici alle successive versioni di PREVENTIVASS (**art. 9**). Nello stesso articolo, lettera b), è, tra l'altro, previsto che ogni impresa trasmetta a PREVENTIVASS una offerta unica per la copertura dei rischi previsti dal contratto base. A carico della funzione di verifica della conformità dell'impresa sono, inoltre, posti specifici adempimenti volti ad accertare il rispetto della normativa in materia (**art. 10**).

Il **Capo II** definisce gli adempimenti a carico degli intermediari e le relative modalità di esecuzione, nonché gli obblighi in tema di informativa precontrattuale e di corretto comportamento. Sono introdotte: i) la previsione della raccolta e conservazione della dichiarazione con cui il cliente attesta di aver ricevuto le informazioni sui premi offerti relativamente al contratto base dalle imprese di cui gli intermediari medesimi sono mandatari; ii) l'esonero degli intermediari mono-mandatari dall'obbligo di effettuare una nuova interrogazione di PREVENTIVASS nel caso in cui il consumatore abbia già provveduto autonomamente e si rivolga allo stesso per la sola finalizzazione di uno specifico preventivo tra quelli autonomamente acquisiti attraverso PREVENTIVASS (**art. 11**).

Il **Titolo III** si compone di due **Capi** e definisce le caratteristiche del Preventivo (**Capo I**) e le modalità di stipula del contratto (**Capo II**). PREVENTIVASS trasmette la richiesta di preventivo alle imprese secondo il Modello elettronico di cui al citato decreto MiSE. Il preventivo riporta: i) le eventuali clausole aggiuntive di cui al citato articolo 7 richieste dal consumatore; ii) l'ammontare del premio relativo al contratto base e alle clausole aggiuntive, secondo le modalità indicate dall'articolo 3 del citato decreto MiSE; iii) il premio di tariffa, incluse eventuali provvigioni, l'imposta sulle assicurazioni, il contributo al Servizio Sanitario nazionale e gli eventuali sconti che l'impresa ritenga di applicare.

Per l'esposizione dei preventivi, PREVENTIVASS elabora un elenco, popolato progressivamente e suddiviso in due sezioni riportanti: i) i preventivi rilasciati dalle imprese completamente corrispondenti alle richieste del consumatore, in termini sia di contratto base (qualora il consumatore non sia interessato ad alcuna clausola aggiuntiva) sia di clausole aggiuntive; ii) i preventivi non pienamente corrispondenti. L'elenco è ordinato in modo crescente e, a parità di premio, l'elencazione avviene in ordine alfabetico per denominazione dell'impresa (**art. 12**). Gli elenchi espongono i preventivi pervenuti entro i 30 secondi dalla richiesta e non espongono quelli ricevuti nell'intervallo di tempo compreso tra 31 secondi e cinque minuti, considerati tardivi. I preventivi trasmessi oltre cinque minuti si considerano omessi. In caso di errori presenti nella richiesta di preventivo inviata da PREVENTIVASS le imprese, entro cinque minuti dal ricevimento della richiesta, possono rispondere trasmettendo segnalazione di errore con le modalità definite nell'Allegato 1 (**art. 13**). Al preventivo, che ha validità di sessanta giorni, è applicata la tariffa vigente alla data di decorrenza della copertura assicurativa per la quale il preventivo viene richiesto. Per uniformare le modalità operative delle imprese, è stata introdotta una disposizione che disciplina il caso in cui la data di decorrenza della copertura assicurativa sia successiva al periodo di validità di sessanta giorni del preventivo. In tale ipotesi il preventivo richiesto avrà unicamente finalità informativa, senza alcun obbligo di conclusione del contratto alle condizioni ivi previste (**art. 14**). Ogni preventivo, identificato in modo univoco, è conservato dall'IVASS per cinque anni, periodo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità individuate dall'art. 132-*bis* del Codice, dal Regolamento e per l'espletamento dei compiti istituzionali. I dati in esso contenuti sono trattati dalle imprese assicurative esclusivamente per l'adempimento delle prescrizioni contenute nel Regolamento e nella normativa di riferimento. (**art. 15**). Sono individuate le modalità operative che, nell'adempimento dell'obbligo di legge, l'intermediario deve seguire in caso di indisponibilità dell'applicativo (**art. 16**) e indicate le attività di controllo in capo all'IVASS in relazione alla correttezza e aderenza dei preventivi alle richieste del consumatore (**art. 17**). Sono definite le possibili alternative di finalizzazione dei preventivi secondo le modalità di collocamento dei prodotti adottate dalle imprese (vendita *on line*, canale telefonico o attraverso gli intermediari) (**art. 18**).

La **Parte III - Disposizioni finali** –si compone di tre articoli. Al fine di armonizzare le previsioni sulla validità del preventivo vengono introdotte modifiche al comma 5 dell'art. 5 (Preventivo gratuito personalizzato presso i punti vendita) del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, uniformando la previsione in esso contenuta con le disposizioni di cui all'art. 14 del presente schema di regolamento (**art. 19**). Vengono

infine definite le modalità di pubblicazione e di entrata in vigore del regolamento (**artt. 20 e 21**). Vista la complessità della tematica oggetto di regolamentazione e il numero elevato dei destinatari delle norme le date di entrata in vigore potrebbero essere modificate in dipendenza degli esiti della Pubblica Consultazione.

Lo schema di regolamento riporta in allegato le condizioni di operatività delle imprese di assicurazione e riporta tutte le funzionalità messe a disposizione da PREVENTIVASS per gli adempimenti previsti dallo schema di Regolamento (ALLEGATO n. 1).

## **5. ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (c.d. AIR PRELIMINARE)**

Sulla base delle disposizioni del regolamento IVASS n. 3/2013 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare degli articoli 5 e 6, comma 2, nonché tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità che informa il processo regolamentare dell'Istituto, si è ritenuto opportuno eseguire un'analisi dell'impatto della regolamentazione in argomento nell'ambito della quale sono state esaminate diverse opzioni normative al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso.

### **1. Scenario di riferimento**

Con l'introduzione dell'articolo 132-*bis* del Codice delle Assicurazioni Private si è reso necessario adeguare il servizio di preventivazione pubblico già esistente ("Tuo Preventivatore") alle nuove previsioni normative sul contratto base r.c. auto (D.M. MiSE 11 marzo 2020 n. 54) e del relativo modello elettronico (D.M. MiSE 4 gennaio 2021) e all'utilizzo di detto servizio da parte degli intermediari per l'adempimento degli obblighi di cui al citato articolo 132-*bis*.

### **2. Obiettivi**

Con il presente schema di regolamento, l'IVASS si propone di:

- a) disciplinare il servizio informativo di preventivazione "*on line*", gratuito e imparziale, denominato PREVENTIVASS, mediante il quale, con riferimento al contratto base di cui al decreto ministeriale 11 marzo 2020, n. 54, il consumatore confronta le tariffe applicate dalle imprese operanti in Italia nel ramo r.c. auto e l'intermediario, prima della sottoscrizione di tale tipologia di contratto, senza obbligo di rilascio di supporti cartacei, fornisce le informazioni sui premi praticati da tutte le imprese di assicurazione di cui è mandatario;
- b) limitare gli oneri a carico dei destinatari a quelli effettivamente necessari, tenuto conto degli obiettivi che l'atto normativo intende perseguire;
- c) adottare la soluzione normativa più efficace, tenuto conto delle finalità di:
  - fornire ai consumatori uno strumento di comparazione dei premi r.c. auto che consenta una scelta più consapevole della copertura assicurativa;
  - stimolare la concorrenza tra le imprese;
  - agevolare gli intermediari nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 132-*bis* del CAP;
  - minimizzare l'impatto della normativa primaria sulla organizzazione delle imprese che esercitano il ramo r.c. auto.

### **3. Destinatari**

L'intervento normativo oggetto della presente valutazione d'impatto è destinato alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia, alle sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale

in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo e in un altro Stato membro che operano in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e che esercitano il ramo r.c. auto, nonché agli intermediari mandatari di imprese di assicurazione iscritti nelle Sezioni A), D) e F) del RUI e nell'Elenco annesso.

#### **4. Opzioni regolamentari oggetto di valutazione**

Nell'ambito del processo di AIR sono state valutate le possibili opzioni percorribili nello sviluppo della disciplina regolamentare. Tenuto conto della peculiarità della materia, le valutazioni sono state di carattere qualitativo e quantitativo. Le stesse sono state effettuate sulla base di un confronto con imprese, intermediari, consumatori e ANIA - anche quale gestore delle Banche dati di settore - che offrirà i collegamenti tecnici necessari al funzionamento dell'applicativo. Hanno altresì tenuto conto delle osservazioni effettuate dagli *stakeholders* sul primo documento di consultazione.

Nell'ambito del processo di analisi le opzioni considerate hanno favorito aspetti di concorrenza tra le imprese e considerato profili di tutela del consumatore.

Tenuto conto del quadro giuridico di riferimento sono state individuate otto principali tematiche rispetto alle quali sono state formulate le seguenti opzioni regolamentari:

##### **1. Ambito di applicazione**

*1.1. con riferimento agli intermediari (art. 3, comma 1). In particolare: applicazione/non applicazione agli intermediari iscritti in tutte le sezioni del Registro Unico degli Intermediari (RUI) di cui all'articolo 109 del CAP ed Elenco annesso, nonché ai rapporti di collaborazione orizzontali, di cui all'articolo 42 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018*

- a) applicazione
- b) non applicazione

*1.2. con riferimento agli intermediari mandatari di imprese di assicurazione.*

- a) inclusione degli intermediari mono-mandatari
- b) esclusione degli intermediari mono-mandatari

##### **2. Richieste di preventivo per veicoli immatricolati all'estero (art. 3, comma 3).**

- a) mancata risposta da parte di PREVENTIVASS
- b) risposta da parte di PREVENTIVASS

##### **3. Clausole aggiuntive offerte dalle imprese (art. 7, comma 2).**

- a) obbligatorietà
- b) facoltatività

##### **4. Modalità organizzative delle imprese: tempi di risposta alle richieste di preventivo (art. 9, comma 1)**

- a) entro 30 secondi dalla richiesta
- b) oltre 30 secondi dalla richiesta

##### **5. Modalità di accesso degli intermediari a PREVENTIVASS (art. 11)**

- a) creazione di un'area riservata agli intermediari per l'accesso a PREVENTIVASS
- b) accesso diretto degli intermediari senza necessità di una preventiva registrazione e autenticazione

**6. Esposizione nella lista dei preventivi di quelli pervenuti dopo 30 secondi ed entro 5 minuti dalla richiesta (art. 13, comma 2)**

- a) esporre il preventivo pervenuto oltre 30 secondi dalla richiesta ed entro 5 minuti
- b) non esporre il preventivo pervenuto oltre 30 secondi dalla richiesta ed entro 5 minuti

**7. Obbligo di rilascio del preventivo per contratti con decorrenze successiva a 60 giorni e applicazione della tariffa in vigore alla data di decorrenza della polizza assicurativa (art. 14, comma 3)**

- a) SI
- b) NO

**8. Applicabilità della normativa al solo caso di stipula di una prima polizza assicurativa r.c. auto**

- a) SI
- b) NO

**5. Valutazione delle opzioni e individuazione della opzione preferita.**

Con riferimento a ciascuna area tematica, sono stati individuati i principali aspetti positivi e le criticità delle possibili opzioni regolamentari in modo da fondare la scelta finale su un adeguato supporto argomentativo. Tale scelta è stata adottata tenendo conto delle esigenze evidenziate tra gli obiettivi di cui al precedente punto 2. In particolare:

**1. Ambito di applicazione**

1.1. con riferimento agli intermediari (art. 3, comma 1). In particolare: applicazione/non applicazione agli intermediari iscritti in tutte le sezioni del Registro Unico degli Intermediari (RUI) di cui all'articolo 109 del CAP e ai rapporti di collaborazione orizzontali, di cui all'articolo 42 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a) Il regolamento si applica agli intermediari iscritti in tutte le sezioni del RUI ed Elenco annesso, nonché ai rapporti di collaborazione orizzontale e agli intermediari operanti all'interno dei locali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consente l'uniforme applicazione della normativa a tutte le categorie di intermediari che collocano contratti r.c. auto.</li> <li>• Consente una più diffusa fruizione del servizio di preventivazione da parte dei consumatori.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non tiene conto dell'esistenza o meno di un mandato da parte di una impresa di assicurazione secondo il dettato letterale dell'art. 132-bis del Codice.</li> </ul>
b) Il regolamento si applica solo agli intermediari mandatari di impresa di assicurazione, iscritti nelle Sezioni A), D ed F) del RUI ed Elenco annesso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiene conto dell'esistenza di un mandato da parte di una impresa di assicurazione secondo il dettato letterale dell'art. 132-bis del Codice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non consente l'uniforme applicazione della normativa a tutte le categorie di intermediari che collocano contratti r.c. auto.</li> <li>• Non consente una più diffusa fruizione del servizio di preventivazione da parte dei consumatori.</li> </ul>

Per quanto sopra esposto, considerato che il legislatore, nel prevedere l'esistenza di un mandato da parte di un'impresa di assicurazione quale elemento fondante dell'obbligo previsto dall'articolo 132-bis del

Codice, ha ritenuto di delimitare l'ambito di applicazione della norma escludendo specifiche categorie di distributori (broker e imprese dirette), l'opzione prescelta è quella di cui alla lettera b).

**1.2 con riferimento agli intermediari mandatari di imprese di assicurazione.**

<b>Opzioni</b>	<b>Principali aspetti positivi</b>	<b>Principali criticità da gestire</b>
a) inclusione degli intermediari mono-mandatari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assicura ai consumatori di disporre dei preventivi sul contratto base anche da parte degli intermediari mono-mandatari ampliando l'informazione a loro disposizione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assoggettamento all'obbligo di consultazione del preventivatore.</li> </ul>
b) esclusione degli intermediari mono-mandatari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non assoggettamento all'obbligo di consultazione del preventivatore.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non assicura ai consumatori di disporre dei preventivi sul contratto base anche da parte degli intermediari mono-mandatari limitando in tal modo l'informazione a loro disposizione.</li> </ul>

Per quanto sopra esposto, l'opzione prescelta è quella di cui alla lettera a) in quanto limitare l'applicazione della norma ai soli intermediari plurimandatari, che costituiscono la minoranza del mercato, determinerebbe una minore diffusione del contratto base a favore del consumatore. Dai dati disponibili (riferiti al 2021) risulta infatti che gli intermediari mono-mandatari costituiscono circa il 75 % degli intermediari con mandato (iscritti nelle Sezioni A e D del RUI). Gli intermediari mono-mandatari, peraltro, distribuiscono polizze per conto di imprese di grandi dimensioni.

**2) Richieste di preventivo relative a veicoli immatricolati e assicurati all'estero (art. 3, comma 3)**

a) mancata risposta da parte di PREVENTIVASS

b) risposta da parte di PREVENTIVASS

<b>Opzioni</b>	<b>Principali aspetti positivi</b>	<b>Principali criticità da gestire</b>
a) PREVENTIVASS non risponde alle richieste	<ul style="list-style-type: none"> <li>Considerata la complessità dei dati inseriti negli attestati di rischio rilasciati da assicuratori esteri, è più semplice per il consumatore rivolgersi all'intermediario o alle imprese di assicurazione per la corretta attribuzione della classe di merito universale (CU);</li> <li>non è aggravata la struttura telematica del PREVENTIVASS, anche in funzione della ridotta casistica di riferimento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il consumatore già assicurato all'estero dovrà rivolgersi alle imprese e ai loro intermediari.</li> </ul>
b) PREVENTIVASS risponde alle richieste	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anche gli assicurati provenienti dall'estero potrebbero fruire del servizio di preventivazione <i>on line</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La preventivazione per i veicoli provenienti dall'estero e ivi assicurati comporterebbe l'inserimento manuale da parte del consumatore di molti dati presenti nella documentazione rilasciata dall'assicuratore estero.</li> <li>Il processo non potrebbe essere gestito correttamente per l'assenza</li> </ul>

		di dati assicurativi sulle Banche dati di settore.
--	--	--

L'opzione prescelta è quella di cui alla lettera a), in quanto si ritiene prevalente l'interesse del consumatore a ottenere la corretta valutazione da parte di intermediari e imprese rispetto alle difficoltà che incontrerebbe nella compilazione dei campi informativi necessari per la preventivazione tramite PREVENTIVASS. Tali informazioni sono solitamente riportate in lingua straniera e non sono armonizzate con la normativa nazionale in tema di attribuzione della classe universale CU.

### 3. Clausole aggiuntive offerte dalle imprese (art. 7, comma 2).

- a) Obbligatorietà
- b) Facoltatività

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a) Obbligatorietà	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La previsione consente di offrire mediante PREVENTIVASS un servizio più completo per la preventivazione del rischio r.c. auto e per la comparabilità delle offerte da parte dei consumatori.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limitazione della discrezionalità dell'impresa nell'offerta delle clausole aggiuntive relative al contratto base.</li> </ul>
b) Facoltatività	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non limita la libertà delle imprese che possono offrire o meno le clausole aggiuntive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'offerta relativa al contratto base potrebbe risultare incompleta e carente rispetto alle offerte realmente praticate dalle imprese sul mercato.</li> </ul>

Per le ragioni sopraesposte, ritenendo che l'offerta liberamente formulata dalle imprese mediante PREVENTIVASS non abbia ragione di essere diversificata rispetto all'offerta presente sul mercato, l'opzione prescelta è quella di cui alla lettera b), in linea con la definizione del contratto base contenuta nel Decreto MiSE n. 54 dell'11 marzo 2020, dal quale si rileva come le condizioni minime vadano obbligatoriamente offerte da tutte le imprese, che restano invece libere di valutare se offrire una o più clausole aggiuntive.

### 4. Modalità organizzative delle imprese: tempi di risposta alle richieste di preventivo (art. 9, comma 1)

- a) Entro 30 secondi dalla richiesta;
- b) Oltre 30 secondi dalla richiesta

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a) risposta entro 30 secondi dalla richiesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incentiva il ricorso a PREVENTIVASS da parte dei consumatori;</li> <li>• garantisce una risposta tempestiva e in linea con le tempistiche già in essere nel settore assicurativo per il rilascio dei preventivi da parte degli "aggregatori commerciali";</li> <li>• tale termine è già compatibile con i sistemi <i>software</i> di cui le imprese sono dotate,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potrebbe escludere offerte più vantaggiose per il consumatore perché giunte tardivamente.</li> </ul>

	minimizzando l'impatto di PREVENTIVASS sulla organizzazione dell'impresa.	
b) risposta oltre 30 secondi dalla richiesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potrebbe ampliare l'offerta commerciale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un termine più ampio di 30 secondi disincentiva il ricorso a PREVENTIVASS da parte dei consumatori rendendolo meno competitivo rispetto agli "aggregatori commerciali".</li> </ul>

Per le ragioni sopraesposte, l'opzione prescelta è quella di cui alla lettera a) in quanto risulta da due successivi sondaggi effettuati presso tutte le imprese assicurative, l'ultimo dei quali a dicembre 2019, che le imprese r.c. auto presenti nel mercato sono già organizzate per il rispetto del termine di 30 secondi e quindi la criticità evidenziata ha una minima probabilità di verificarsi.

### 5 Modalità di accesso degli intermediari a PREVENTIVASS (art. 11)

- a) Creazione di un'area riservata agli intermediari per l'accesso a PREVENTIVASS;  
b) Accesso diretto degli intermediari senza necessità di una preventiva registrazione e/o autenticazione

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a) Creazione di un'area riservata agli intermediari per l'accesso a PREVENTIVASS	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'intermediario dispone di funzionalità aggiuntive (esempio: preventivazione massiva)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maggiori adempimenti a carico degli intermediari connessi alla necessità di autenticazione (esempio: tramite SPID)</li> </ul>
b) Accesso diretto degli intermediari senza necessità di una preventiva registrazione e/o autenticazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semplificazione degli adempimenti a carico degli intermediari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'intermediario non dispone di funzionalità aggiuntive (esempio: preventivazione massiva)</li> </ul>

Per le ragioni sopraesposte, l'opzione prescelta è quella di cui alla lettera b) in quanto la semplificazione degli adempimenti a carico degli intermediari si ritiene prevalente sul riconoscimento di ulteriori funzionalità applicative.

### 6. Esposizione nella lista dei preventivi di quelli pervenuti dopo 30 secondi ed entro 5 minuti dalla richiesta (Art. 13, comma 2)

- a) esporre il preventivo pervenuto oltre 30 secondi dalla richiesta ed entro 5 minuti  
b) non esporre il preventivo pervenuto oltre 30 secondi dalla richiesta ed entro 5 minuti

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a) Esposizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rilascio di un maggior numero di preventivi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Svuotamento di contenuto del termine di 30 secondi;</li> <li>eccessivo tempo di risposta per l'utente;</li> <li>complessità della gestione della integrazione dell'elenco dei preventivi pervenuti nel rispetto del termine di 30 secondi dalla richiesta (c.d. "refreshing").</li> </ul>
b) Non esposizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il rispetto del termine di 30 secondi consente all'utente di ottenere rapidamente la lista di preventivi validi, senza dover aspettare fino a 5 minuti;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rilascio di un minor numero di preventivi;</li> <li>impegna le imprese all'eventuale adeguamento delle strutture tecniche di supporto.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• non svuota di contenuto il termine di 30 secondi;</li> <li>• non comporta problematiche concernenti l'aggiornamento dell'elenco dei preventivi pervenuti nel rispetto del termine di 30 secondi dalla richiesta (c.d. "refreshing").</li> </ul>	
--	--	--

Per le ragioni sopraesposte, l'opzione prescelta è quella di cui alla lettera b), in quanto il termine perentorio di 30 secondi: i) consente agli utenti un utilizzo più rapido e semplice dell'applicativo; ii) è stato ritenuto congruo dalle imprese consultate perché compatibile con le proprie strutture tecnologiche.

**7. Obbligo di rilascio del preventivo per contratti con decorrenza successiva a 60 giorni e applicazione della tariffa in vigore alla data di decorrenza della polizza assicurativa (art. 14)**

- a) SI  
b) NO

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a) SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individua con maggiore chiarezza e trasparenza la tariffa da applicare al preventivo per contratti con decorrenza successiva a 60 giorni;</li> <li>• uniforma il comportamento delle imprese sulle richieste di preventivi per coperture aventi decorrenza successiva ai 60 giorni di validità;</li> <li>• persegue la finalità di favorire la concorrenza fra le imprese e la trasparenza nei confronti del consumatore;</li> <li>• consente al consumatore di orientare le proprie scelte anche con largo anticipo rispetto alla data di decorrenza del futuro contratto;</li> <li>• per molte imprese operanti sul mercato non comporta la necessità di integrare e modificare le procedure di preventivazione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Necessità per alcune imprese operanti sul mercato di integrare e modificare le procedure di preventivazione.</li> </ul>
b) NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per alcune imprese operanti sul mercato non comporta la necessità di integrare e modificare le procedure di preventivazione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non individua con chiarezza la tariffa da applicare al preventivo;</li> <li>• non uniforma il comportamento delle imprese sulle richieste di preventivi per coperture aventi decorrenza successiva ai 60 giorni di validità;</li> <li>• non persegue le finalità di favorire la concorrenza fra le imprese e la trasparenza nei confronti del consumatore;</li> <li>• non consente al consumatore di orientare le proprie scelte anche</li> </ul>

		con largo anticipo rispetto alla data di decorrenza del futuro contratto; <ul style="list-style-type: none"> <li>• per molte imprese operanti sul mercato necessità di integrare e modificare le procedure di preventivazione.</li> </ul>
--	--	---

Per le ragioni sopraesposte, l'opzione prescelta è quella di cui alla lettera a), che prevede l'obbligo a carico delle imprese di rilasciare il preventivo per contratti con decorrenza successiva a 60 giorni, applicando la tariffa in vigore alla data di decorrenza della polizza assicurativa.

Peraltro tale modalità operativa è già attuata su PREVENTIVASS da una quota significativa di imprese operanti sul mercato, come risulta dai flussi di preventivazione analizzati dall'Istituto.

### 8. Applicabilità della normativa al solo caso di stipula di una prima polizza assicurativa r.c. auto

- a) SI  
b) NO

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riduce gli adempimenti a carico delle imprese e degli intermediari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata conformità con la normativa primaria e secondaria in materia di preventivazione, che non limita l'applicabilità ai soli contratti r.c. auto stipulati per la prima volta;</li> <li>• incoerenza con l'obiettivo primario di PREVENTIVASS di garantire al consumatore una scelta consapevole tra le offerte relative al contratto base r.c. auto, che non potrebbe essere conseguito laddove l'obbligo di preventivazione fosse limitato ai soli contratti stipulati per la prima volta;</li> <li>• non conformità con la normativa in materia di durata annuale <i>ex lege</i> del contratto r.c. auto avente il fine di favorire la competitività e la concorrenza fra imprese</li> </ul>
NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• conformità con la normativa primaria e secondaria vigente in materia di preventivazione r.c. auto</li> <li>• coerenza con l'obiettivo primario di PREVENTIVASS di garantire al consumatore una scelta consapevole tra le offerte relative al contratto base r.c. auto, che non potrebbe essere conseguito laddove l'obbligo di preventivazione fosse limitato ai soli contratti stipulati per la prima volta;</li> <li>• conformità con la normativa in materia di durata annuale <i>ex lege</i> del contratto r.c. auto avente il fine di favorire la competitività e la concorrenza fra imprese</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumenta gli adempimenti a carico delle imprese</li> </ul>



Per le ragioni sopraesposte l'opzione prescelta è quella di cui alla lettera b) in quanto risulta: i) conforme alla normativa primaria e secondaria vigente in materia di preventivazione r.c. auto e di durata annuale *ex lege* del contratto r.c. auto; ii) coerente con l'obiettivo primario di PREVENTIVASS di garantire al consumatore una scelta consapevole tra le offerte relative al contratto base r.c. auto.

ooo

Il termine per la pubblica consultazione nazionale è fissato in 30 giorni.

Si allega il testo regolamentare.

## **SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/2022**

### **SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI COMPARAZIONE *ON LINE* TRA LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE OPERANTI IN ITALIA NEL RAMO R.C. AUTO, DI CUI AGLI ARTICOLI 132-BIS E 136, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

#### **L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012 che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, relativo a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e, in particolare, gli articoli 64 e 71, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori e la promozione della concorrenza, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, che, tra l'altro, inserisce l'articolo 136, comma 3-*bis* in tema di servizio informativo a favore del consumatore per la comparazione delle tariffe applicate dalle imprese per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli;

VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, in particolare, l'articolo 22 che ha demandato al Ministero dello Sviluppo Economico – sentiti IVASS e ANIA - di definire il «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, gli articoli 132-*bis* e 136, comma 3-*bis*;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTA la legge 4 agosto 2017 n. 124 recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, che, tra l'altro, inserisce nel Codice delle assicurazioni private l'articolo 132-*bis* in materia di obblighi informativi degli intermediari;

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX e di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020 recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e, in particolare, l'articolo 8, comma 1;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2020, n. 54 recante la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 gennaio 2021 recante il Modello elettronico;

VISTO il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare, con riferimento all'adozione del servizio di comparazione informativa, denominato PREVENTIVASS, gli adempimenti a carico delle imprese e degli intermediari mandatarî di cui all'articolo 132-*bis* del Codice delle Assicurazioni Private;

adotta il seguente

## REGOLAMENTO

### INDICE

#### **PARTE I – Disposizioni di carattere generale**

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

#### **PARTE II – Modalità di organizzazione e funzionamento di PREVENTIVASS**

##### **Titolo I – Principi generali**

- Art. 4 (Finalità di PREVENTIVASS)
- Art. 5 (Accesso a PREVENTIVASS)
- Art. 6 (Funzionamento di PREVENTIVASS)

##### **Titolo II - Adempimenti a carico dell'impresa e dell'intermediario**

### **Capo I - Adempimenti a carico dell'impresa**

Art. 7 (Preventivo per le garanzie offerte dall'impresa)

Art. 8 (Modalità organizzative)

Art. 9 (Adempimenti a carico dell'impresa per il rilascio e la conservazione dei preventivi)

Art. 10 (Verifiche dell'impresa in materia di PREVENTIVASS)

### **Capo II - Adempimenti a carico degli intermediari**

Art. 11 (Obblighi a carico degli intermediari)

### **Titolo III - Preventivo e modalità di stipula del contratto**

#### **Capo I – Preventivo**

Art. 12 (Modello elettronico e caratteristiche del preventivo)

Art. 13 (Termini e modalità di trasmissione delle risposte alle richieste di preventivo)

Art. 14 (Validità del preventivo)

Art. 15 (Registrazione, tracciabilità e conservazione del preventivo)

Art. 16 (Indisponibilità di PREVENTIVASS e delle Banche dati di settore)

Art. 17 (Controlli da parte dell'IVASS)

#### **Capo II – Modalità di stipula del contratto r.c. auto**

Art. 18 (Stipula del contratto)

### **PARTE III – Disposizioni finali**

Art. 19 (Modifiche al Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008)

Art. 20 (Pubblicazione)

Art. 21 (Entrata in vigore)

#### **Elenco degli allegati:**

Allegato 1 -Condizioni di operatività delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, lettera z) del Regolamento

## **PARTE I Disposizioni di carattere generale**

### **Art. 1 (Fonti normative)**

1. Il Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 132-*bis*, comma 3, 136, comma 3-*bis* e 191, comma 1, lettere m), n), o), q), del Codice.

### **Art. 2 (Definizioni)**

1. Ai fini del Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In aggiunta, si intende per:
  - a) "Archivio Nazionale dei veicoli": banca dati istituita dall'articolo 225, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada);
  - b) "area riservata d'impresa": l'area del sito internet di PREVENTIVASS accessibile previo inserimento delle credenziali personali;

- c) “assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore” o, in breve, “r.c. auto”: la copertura assicurativa obbligatoria che garantisce i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- d) “Atti delegati”: il Regolamento delegato 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;
- e) “aumento dei massimali minimi di legge”: clausola aggiuntiva di cui all’articolo 17 dell’Allegato A al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2020, n. 54;
- f) “autoveicoli”: tipologia di autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada);
- g) “banca Dati Attestati di rischio”: la banca dati di cui all’articolo 134, comma 2, del Codice;
- h) “banca Dati delle Coperture r.c. auto”: la banca dati istituita dall’articolo 3 del Decreto Interministeriale 9 agosto 2013, n. 110;
- i) “banche Dati di settore”: l’Archivio Nazionale dei veicoli, la banca Dati Attestati di rischio e la banca Dati delle Coperture r.c. auto;
- j) “ciclomotori”: tipologia di veicoli a motore di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada);
- k) “condizioni aggiuntive”: le condizioni o clausole aggiuntive al contratto base di cui alla Sezione III dell’Allegato A) al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2020, n. 54;
- l) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni private;
- m) “codice identificativo”: numero univoco di identificazione del preventivo rilasciato da PREVENTIVASS e generato congiuntamente da PREVENTIVASS e dall’impresa;
- n) “consumatore”: la persona fisica come definita dall’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo);
- o) “contratto base”: contratto r.c. auto definito nell’Allegato A), Sezione I al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2020, n. 54;
- p) “danni cagionati a terzi dal gancio di traino del veicolo durante la marcia, dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato”: clausola aggiuntiva di cui all’articolo 19 dell’Allegato A) al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2020, n. 54;
- q) “DIP”: l’IPID, ossia il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni, come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell’11 agosto 2017, che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo;
- r) “DIP aggiuntivo”: ossia il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi r.c. auto, di cui all’articolo 29, comma 2 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018;
- s) “finalizzazione” fase del processo di preventivazione successiva alla scelta del preventivo da parte del consumatore e antecedente alla stipula del contratto r.c. auto;
- t) “guida esclusiva”: clausola aggiuntiva di cui all’articolo 15 dell’Allegato A) al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2020, n. 54;
- u) “guida esperta”: clausola aggiuntiva di cui all’articolo 16 dell’Allegato A) al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2020, n. 54;
- v) “guida libera”: garanzia assicurativa che garantisce la copertura r.c. auto a prescindere dal soggetto alla guida del veicolo, purché in possesso di patente di guida valida per la conduzione dello stesso;
- z) “impresa”: l’impresa di assicurazione autorizzata in Italia all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, nonché l’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo, abilitata in Italia all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

- aa) “intermediario mandatario”: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa mandataria per la distribuzione di contratti r.c. auto iscritta nelle sezioni A, D ed F del RUI ed Elenco annesso;
- bb) “intermediario mandatario dello Spazio Economico Europeo”: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa, mandataria per la distribuzione di contratti r.c. auto, con residenza o sede legale in un altro Stato dello Spazio Economico Europeo, iscritta nell'Elenco annesso al Registro di cui agli articoli 116-*quater* e 116-*quinquies* del Codice, abilitati ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
- cc) “ispezione preventiva del veicolo”: clausola aggiuntiva di cui all'articolo 21 dell'Allegato A) al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2020, n. 54;
- dd) “limitazione ed esclusione delle rivalse”: clausola aggiuntiva di cui all'articolo 18 dell'Allegato A) al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2020, n. 54;
- ee) “Manuale Tecnico dell'Amministratore di Impresa”: manuale a disposizione dell'impresa di assicurazione per l'utilizzo delle funzionalità previste da PREVENTIVASS;
- ff) “MiSE”: Ministero dello Sviluppo Economico;
- gg) “Modello elettronico”: *standard* informativo comune su cui si basa l'offerta del contratto base fornita mediante i siti internet delle imprese, nonché mediante il servizio PREVENTIVASS, di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 gennaio 2021;
- hh) “motocicli”: tipologia di veicoli a motore di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada);
- ii) “pagamento a rate del premio”: clausola aggiuntiva di cui all'articolo 23 dell'Allegato A) al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2020, n. 54;
- ll) “premio”: somma dovuta dal contraente all'assicuratore, a date contrattualmente fissate, quale corrispettivo del contratto d'assicurazione;
- mm) “premio di tariffa”: il premio risultante dalla tariffa praticata dall'impresa al netto di ulteriori oneri derivanti da imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- nn) “preventivo”: documento precontrattuale contenente il premio liberamente determinato dall'impresa assicurativa per il contratto base e le clausole aggiuntive di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2020, n. 54;
- oo) “RUI”: il Registro unico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'articolo 109 del Codice;
- pp) “Sistema Pubblico di Identità Digitale (c.d. SPID)”: il Sistema Pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini ed imprese istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014;
- qq) “sistemi di rilevazione a distanza del comportamento del veicolo”: dispositivi di cui all'articolo 20 dell'allegato A) al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2020, n. 54;
- rr) “sistemi di rilevazione del tasso alcolemico”: dispositivi di cui all'articolo 22 dell'allegato A) al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2020, n. 54;
- ss) “sospensione della copertura assicurativa”: clausola aggiuntiva di cui all'articolo 24 dell'Allegato A) al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2020, n. 54;
- tt) “veicoli”: le macchine di cui all'articolo 47, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada), soggette all'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla loro circolazione.

Art. 3  
(Ambito di applicazione)

1. Il Regolamento si applica:

- a) alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia che esercitano il ramo r.c. auto;

- b) alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo che esercitano il ramo r.c. auto in Italia;
  - c) alle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo che esercitano il ramo r.c. auto in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi in Italia;
  - d) agli intermediari assicurativi mandatari per la distribuzione di contratti r.c. auto iscritti nelle sezioni A, D ed F del RUI;
  - e) agli intermediari assicurativi mandatari per la distribuzione di contratti r.c. auto ubicati in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo operanti in Italia.
2. La richiesta e il rilascio di preventivi mediante PREVENTIVASS si riferisce esclusivamente al contratto base di assicurazione obbligatoria r.c. auto, relativo ad autovetture, motocicli e ciclomotori a uso privato del consumatore.
3. Il Regolamento non si applica alle richieste di preventivo riguardanti i veicoli di cui al comma 2 immatricolati o assicurati all'estero e alle imprese autorizzate a esercitare il ramo r.c. auto limitatamente ai rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli.

## **PARTE II**

### **Modalità di organizzazione e funzionamento di PREVENTIVASS**

#### **Titolo I**

#### **Principi generali**

##### Art. 4

(Finalità di PREVENTIVASS)

1. Ai fini di cui agli articoli 132-*bis* e 136, comma 3-*bis*, del Codice, il MiSE e l'IVASS realizzano un servizio informativo di preventivazione *on line*, gratuito e imparziale, denominato "PREVENTIVASS", mediante il quale:
- c) l'intermediario acquisisce per il consumatore i preventivi relativi al contratto base offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui è mandatario;
  - b) il consumatore compara i premi applicati dalle imprese di assicurazione operanti in Italia per il contratto base.
2. Per il rilascio del preventivo, i consumatori e gli intermediari assicurativi accedono al servizio tramite:
- a) il sito [www.PREVENTIVASS.it](http://www.PREVENTIVASS.it), raggiungibile anche dai siti istituzionali del MiSE e dell'IVASS, ottenendo in tal caso i preventivi di tutte le imprese;
  - b) i siti internet delle imprese, ottenendo in tal caso il solo preventivo dell'impresa dal cui sito internet è stato effettuato l'accesso
3. L'IVASS adotta misure tecniche, procedurali e organizzative idonee a garantire il corretto e regolare funzionamento di PREVENTIVASS, nonché la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

##### Art. 5

(Accesso a PREVENTIVASS)

1. Consumatori e intermediari accedono direttamente al servizio senza necessità di preventiva registrazione.
2. Le imprese si registrano nell'area riservata d'impresa di PREVENTIVASS secondo le modalità definite nell'Allegato n.1.
3. Le imprese pubblicano sul proprio sito internet una informativa su contenuto e modalità di consultazione di PREVENTIVASS consentendone l'accesso a consumatori e intermediari mediante collegamento attivabile dalla stessa pagina web. L'informativa e il collegamento a PREVENTIVASS sono posizionati in modo visibile nella pagina principale del sito internet ed evidenziati con modalità espositive che ne consentano l'immediata individuazione da parte dei consumatori e degli intermediari.

#### Art. 6

#### (Funzionamento di PREVENTIVASS)

1. PREVENTIVASS in conformità con quanto definito dal decreto del MiSE 4 gennaio 2021:
  - a) acquisisce dai consumatori e per il tramite degli intermediari le informazioni di cui al Modello Elettronico;
  - b) integra i dati di cui alla lettera a) mediante consultazione delle Banche Dati di settore;
  - c) trasmette tutte le informazioni ottenute alle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c);
  - d) mette a disposizione di consumatori e intermediari i preventivi predisposti dalle imprese.
2. PREVENTIVASS si avvale delle Banche Dati di cui al comma 1, lettera b) sulla base di apposite convenzioni stipulate tra l'IVASS e i gestori delle stesse nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

### **Titolo II**

### **Adempimenti a carico dell'impresa e dell'intermediario**

#### **Capo I**

#### **Adempimenti a carico dell'impresa**

#### Art. 7

#### (Preventivo per le garanzie offerte dall'impresa)

1. Ai fini di cui all'articolo 132-*bis* del Codice, l'impresa rilascia il preventivo per l'assicurazione della r.c. auto, di cui all'articolo 122 del Codice e in conformità con le Sezioni I e II dell'Allegato A) al decreto MiSE 11 marzo 2020, n. 54.
2. Su richiesta del consumatore o dell'intermediario, oltre al preventivo per le garanzie di cui al comma 1, l'impresa rilascia preventivo anche per le seguenti clausole aggiuntive al contratto base offerte a seguito di libera valutazione e iniziativa:
  - a) guida esclusiva;
  - b) guida esperta;
  - c) aumento dei massimali minimi di legge;
  - d) limitazione ed esclusione delle rivalse;

- e) danni cagionati a terzi dal gancio traino e dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato;
  - f) sistemi di rilevazione a distanza del comportamento del veicolo;
  - g) ispezione preventiva del veicolo;
  - h) sistemi di rilevazione del tasso alcolemico del conducente;
  - i) pagamento del premio in rate;
  - l) sospensione della copertura assicurativa.
3. È fatta comunque salva la facoltà dell'impresa di offrire a titolo gratuito le clausole aggiuntive al contratto base di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), che comportano l'ampliamento della copertura assicurativa, e lettere i) ed l) attinenti alle modalità di gestione del contratto.

**Art. 8**  
(Modalità organizzative)

1. L'impresa predispone e aggiorna le misure tecniche, informatiche e organizzative necessarie per dare attuazione al Regolamento, specificate nell'Allegato n. 1 e nella documentazione tecnica richiamata dall'Allegato medesimo.

**Art. 9**  
(Adempimenti a carico dell'impresa per il rilascio e la conservazione dei preventivi)

1. Ai fini di cui all'articolo 132-*bis* del Codice, l'impresa:
- a) garantisce la risposta per via telematica a PREVENTIVASS, entro 30 secondi, in merito alla richiesta effettuata dall'intermediario o dal consumatore, assicurando l'integrazione dei propri sistemi alle eventuali successive versioni di PREVENTIVASS da adottarsi secondo la procedura di aggiornamento prevista nell'Allegato 1;
  - b) trasmette a PREVENTIVASS una offerta unica per la copertura dei rischi previsti dal contratto base, comprensiva delle eventuali garanzie aggiuntive se richieste dal consumatore e offerte dall'impresa stessa;
  - c) comunica a PREVENTIVASS ogni variazione relativa alle clausole aggiuntive offerte, indicando la data di decorrenza della stessa, non inferiore a trenta giorni successivi alla comunicazione di variazione;
  - d) prevede sistemi di monitoraggio e controllo del rispetto del termine fissato alla lettera a);
  - e) completa il codice identificativo del preventivo generato da PREVENTIVASS per garantirne l'univocità, secondo quanto disposto nell'Allegato n. 1;
  - f) consente tramite collegamento ipertestuale al proprio sito internet la visualizzazione su PREVENTIVASS della documentazione precontrattuale, tra cui il Documento Informativo Precontrattuale (c.d. "DIP"), il Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo (c.d. "DIP aggiuntivo") e le Condizioni Generali di Assicurazione;
  - g) nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali adotta misure che consentono la registrazione, la tracciabilità e la conservazione dei preventivi, garantendone l'accessibilità e l'integrità. L'impresa conserva ciascun preventivo per un periodo non inferiore alla sua validità e, in caso di successiva conclusione del contratto, fino alla scadenza di quest'ultimo.

**Art. 10**  
(Verifiche dell'impresa in materia di PREVENTIVASS)

1. Ai fini di cui agli articoli 270 degli Atti delegati e 30-*quater* del Codice, la funzione di verifica della conformità:
  - a) accerta la corrispondenza del processo di preventivazione adottato dall'impresa con le disposizioni del Regolamento;
  - b) valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle misure organizzative adottate dall'impresa per garantire la correttezza del processo di cui alla lettera a);
  - c) conserva evidenza delle attività di cui alle lettere a) e b).

## **Capo II** **Adempimenti a carico degli intermediari**

### Art. 11 (Obblighi a carico degli intermediari)

1. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 132-*bis*, comma 1, del Codice, gli intermediari:
  - a) accedono a PREVENTIVASS e inseriscono le informazioni necessarie per l'elaborazione del preventivo;
  - b) nel caso in cui il consumatore abbia già utilizzato il servizio autonomamente e si rivolga agli intermediari per la conclusione del contratto accedono a PREVENTIVASS e inseriscono le informazioni necessarie per l'elaborazione del preventivo da parte delle eventuali altre imprese di cui sono mandatari;
  - c) in caso di conclusione di un contratto r.c. auto, raccolgono e conservano secondo le modalità concordate con le imprese di cui sono mandatari la dichiarazione con la quale il cliente attesta di aver ricevuto le informazioni sui premi offerti dalle imprese stesse relativamente al contratto base. La dichiarazione riporta i numeri identificativi dei preventivi rilasciati da tutte le imprese mandanti.

## **Titolo III** **Preventivo e modalità di stipula del contratto**

### **Capo I** **Preventivo**

#### Art. 12 (Modello elettronico e caratteristiche del preventivo)

1. Per l'emissione del preventivo, PREVENTIVASS trasmette la richiesta alle imprese secondo il Modello elettronico.
2. Le imprese trasmettono a PREVENTIVASS, utilizzando il modello di cui al comma 1, il preventivo riportante le garanzie comprese nel contratto base e le clausole aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 2, richieste dal consumatore.
3. Il preventivo indica l'ammontare del premio relativo al contratto base e alle clausole aggiuntive, secondo le modalità indicate dall'articolo 3 del decreto MiSE 11 marzo 2020, n. 54.
4. PREVENTIVASS, sulla base dei preventivi ricevuti dalle imprese, elabora un elenco, che è popolato progressivamente, dando evidenza al consumatore di tutti quelli pervenuti. L'elenco è ripartito in due sezioni:

- a) la prima riporta i preventivi rilasciati dalle imprese che, aderendo integralmente alle richieste del consumatore, offrono, oltre alle garanzie previste dal contratto base, tutte le clausole aggiuntive richieste dal consumatore stesso;
  - b) la seconda riporta i preventivi rilasciati dalle imprese che offrono solo alcune delle clausole aggiuntive richieste dal consumatore o che offrono le sole garanzie previste dal contratto base.
5. L'elenco di cui al comma 4 è ordinato in modo crescente, dal premio complessivo più basso a quello più alto. A parità di premio, l'elencazione avviene in ordine alfabetico per denominazione dell'impresa.
6. Il preventivo rilasciato tramite PREVENTIVASS riporta il premio di tariffa, incluse eventuali provvigioni, l'imposta sulle assicurazioni, il contributo al Servizio Sanitario Nazionale e gli eventuali sconti che l'impresa ritenga di applicare. Restano fermi gli adempimenti a carico degli intermediari previsti dall'articolo 131 del Codice e dalle relative disposizioni attuative.

#### Articolo 13

(Termini e modalità di trasmissione delle risposte alle richieste di preventivo)

1. L'impresa trasmette il preventivo a PREVENTIVASS entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) secondo le modalità di integrazione tra sistemi definite nell'Allegato 1.
2. I preventivi ricevuti oltre il termine di cui all' articolo 9, comma 1, lettera a), ma entro cinque minuti dalla richiesta sono considerati tardivi.
3. Decorsi cinque minuti dalla richiesta di preventivo, PREVENTIVASS non riceve le risposte dell'impresa, che si considerano non inviate.
4. I preventivi trasmessi dall'impresa e ricevuti da PREVENTIVASS sono sottoposti ai controlli di validità di cui all'Allegato 1.
5. Le imprese, entro i termini di cui ai commi 1 e 2, possono rispondere alle richieste di preventivo trasmettendo segnalazione di errore o incompletezza della richiesta che non consente l'emissione del preventivo, nei soli casi previsti nell'Allegato 1 e con le modalità in esso definite.
6. Nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 4, sono esposti i preventivi ricevuti da PREVENTIVASS entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), che hanno superato i controlli di validità di cui comma 4.

#### Art. 14

(Validità del preventivo)

1. Il preventivo di cui all'articolo 12 ha validità di sessanta giorni decorrenti dalla data di emissione dello stesso da parte dell'impresa.
2. Al preventivo di cui al comma 1 l'impresa applica la tariffa vigente alla data di decorrenza della copertura assicurativa per la quale viene richiesto.
3. L'impresa rilascia il preventivo anche quando la data di decorrenza della copertura assicurativa è successiva al periodo di validità dello stesso prevista dal comma 1. In tal caso, il preventivo rilasciato ha esclusivamente natura di quotazione del rischio con finalità informativa e non obbliga l'impresa alla conclusione del contratto alle condizioni ivi previste.

Art. 15  
(Trattamento dei dati personali)

1. I dati acquisiti per avviare il processo di preventivazione delle imprese sono trattati dall'IVASS, titolare del trattamento, per le finalità individuate dall'art. 132-*bis* del Codice e dal Regolamento, nonché per l'espletamento dei compiti istituzionali. Nell'area del sito internet [www.preventivass.it](http://www.preventivass.it) è disponibile l'informativa sul trattamento dei dati personali.
2. I preventivi emessi dalle imprese sono conservati dall'IVASS, unitamente alla richiesta del consumatore, per cinque anni.
3. Le imprese, titolari del trattamento dei dati ricevuti nelle richieste di preventivo, utilizzano tali dati per le finalità individuate dall'art. 132-*bis* del Codice e dal Regolamento.
4. Ogni diversa tipologia di trattamento dei dati da parte delle imprese in fasi successive all'emissione dei preventivi richiede un nuovo consenso o una nuova base giuridica del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Resta ferma la possibilità per il consumatore di concludere il contratto anche nel caso in cui non acconsenta a un trattamento dei dati per finalità diverse da quelle di cui al comma 3.

Art. 16  
(Indisponibilità di PREVENTIVASS e delle Banche dati di settore)

1. Nel caso di indisponibilità di PREVENTIVASS o delle Banche dati di settore l'intermediario è sollevato dall'obbligo di preventivazione di cui all'articolo 132-*bis*, commi 1 e 4, del Codice, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 131 del Codice e relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale e dall'articolo 132 del Codice in materia di conclusione del contratto r.c. auto.
2. L'intermediario che per indisponibilità del servizio o mancato riscontro da parte delle imprese di cui è mandatario non ha ottenuto risposta alla richiesta di preventivo formulata tramite PREVENTIVASS, tiene evidenza dell'orario e della data in cui l'interrogazione è stata effettuata.

Art. 17  
(Controlli da parte dell'IVASS)

1. L'IVASS, anche attraverso verifiche di tipo campionario, esegue controlli su:
  - a) l'osservanza da parte degli intermediari delle disposizioni di cui all'articolo 132-*bis* del Codice e delle previsioni contenute nel Regolamento;
  - b) la correttezza, tempestività e aderenza alle richieste degli utenti dei preventivi rilasciati dalle imprese;
  - c) ogni altra attività necessaria per il rispetto della normativa vigente.

**Capo II**  
**Modalità di stipula del contratto r.c. auto**

Art. 18  
(Stipula del contratto)

1. Ai fini di cui all'articolo 132-*bis* del Codice, prima dell'emissione del contratto, l'impresa:

- a) adotta presidi che consentono la conclusione del contratto r.c. auto a condizioni non peggiorative rispetto a quelle offerte nel preventivo, per un periodo di sessanta giorni dalla sua emissione;
  - b) verifica l'adempimento dell'obbligo di preventiva consultazione di PREVENTIVASS da parte dell'intermediario che ha proposto il contratto.
2. L'impresa, in caso di finalizzazione del preventivo rilasciato da PREVENTIVASS, assiste il consumatore nella fase di conclusione del contratto indicando la denominazione e l'indirizzo degli intermediari presso i quali, per tutto il periodo di validità del preventivo, è possibile recarsi per procedere alla stipula del contratto, secondo quanto previsto nell'Allegato n. 1. A tal fine il consumatore potrà esibire, in formato cartaceo o digitale, il preventivo ottenuto mediante PREVENTIVASS o indicarne il numero identificativo.
3. L'impresa, in caso di finalizzazione del preventivo rilasciato da PREVENTIVASS, se prevede la conclusione del contratto mediante collegamento al proprio sito internet, adotta le misure operative necessarie affinché il consumatore, per tutto il periodo di validità del preventivo, possa stipulare il contratto accedendo al sito internet dell'impresa stessa, secondo quanto previsto nell'Allegato n. 1:
- a) tramite il collegamento diretto indicato nel preventivo elaborato attraverso PREVENTIVASS
  - b) con autonomo collegamento al proprio sito internet tramite il quale consente la ricerca del preventivo inserendone il numero identificativo.
4. L'impresa, in caso di finalizzazione del preventivo rilasciato da PREVENTIVASS, se prevede la conclusione del contratto mediante collegamento telefonico, adotta le modalità operative necessarie affinché il consumatore, per tutto il periodo di validità del preventivo, possa stipulare il contratto chiamando l'utenza telefonica fornita dalla stessa impresa, secondo quanto previsto nell'Allegato n. 1. A tal fine sarà sufficiente da parte del consumatore indicare il numero identificativo del preventivo.

### **Parte III**

#### **Disposizioni finali**

##### **Art. 19**

(Modifiche al Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008)

1. Il comma 5 dell'articolo 5 (Preventivo gratuito personalizzato presso i punti vendita) del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 è così modificato: *5. Il preventivo personalizzato ha validità di sessanta giorni decorrenti dalla data di emissione dello stesso da parte dell'impresa. L'impresa applica la tariffa vigente alla data di decorrenza della copertura assicurativa per la quale viene richiesto il preventivo. L'impresa rilascia il preventivo anche quando la data di decorrenza della copertura assicurativa è successiva al periodo di validità di sessanta giorni. In tal caso, il preventivo rilasciato ha esclusivamente natura di quotazione del rischio con finalità informativa e non obbliga l'impresa alla conclusione del contratto alle condizioni ivi previste.*

##### **Art. 20**

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e nel suo sito istituzionale.



Art. 21  
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.